


Le neuroscienze e il diritto penale



LM in Psicologia Clinica


Università degli Studi di Bari "A. Moro"

A.A. 2018-19

Prof.ssa Antonietta Curci


L'Ottocento e la frenologia

- Basi anatomico-fisiologiche dell'agire criminale
- Antropologia criminale
- Psichiatria a base organicista nel trattamento dei soggetti devianti




L'epoca attuale

- Le tecniche di brain imaging e il brain reading (= previsione di uno stato mentale futuro a partire da una attività cerebrale antecedente allo stato mentale e al relativo comportamento)
- Le scienze cognitive
- La neuroetica: libero arbitrio, libertà morale, sé e coscienza
- L'"Errore di Cartesio"




Law and the brain (2004)

- Numero unico sulla rivista *Philosophical Transactions* da parte della Royal Society
 - Le questioni giuridiche sono un riflesso dell'attività cerebrale
 - L'attività cerebrale umana è frutto dell'evoluzione
 - L'imperativo cui obbediscono i sistemi giuridici (come tutte le formazioni dell'attività cerebrale umana) è favorire l'aggregazione dei gruppi sociali contro le forze disgregatrici allo scopo di preservare la specie




Il dibattito Scuola Classica-Scuola Positiva

- Dibattito sulla concezione dell'atto criminale e del diritto penale
- Riproposizione nel dibattito attuale a seguito dello sviluppo delle neuroscienze




La Scuola Classica

- Concezione giuridica del reato: uomo capace di autodeterminazione e responsabile in quanto dotato di libero arbitrio
- Delitto frutto di scelta consapevole



La Scuola Positiva

- Fatto delittuoso come effetto bio-psico-sociale
- Libero arbitrio come illusione metafisica in quanto l'individuo che delinque è "determinato" a compiere il reato




L'esperimento di Libet (2007)

- Il soggetto agente è consapevole della decisione di muovere l'arto solo dopo che il cervello si è attivato per avviare il movimento
- La consapevolezza dell'azione avviene circa mezzo secondo dopo l'instaurarsi del "readiness potential" (potenziale di prontezza)
- Il processo volitivo si avvia inconsciamente e l'azione inizia prima che l'individuo ne acquisti consapevolezza
- Conseguenze anche sul piano dell'agire sociale (es., intelligenza sociale, abilità sociali, empatia ecc.)


Quali limiti per il libero arbitrio?

- Il libero arbitrio non inizia il processo volontario ma può controllarne il risultato (Libet, 2007)
- Le decisioni coscienti non sono determinazioni all'agire, ma funzioni coscienti di veto rispetto ad impulsi di natura istintiva
- Libero arbitrio = libero veto (Ramachandran, 2004)




Il libero arbitrio e la “psicologia popolare”

- Attribuzione di libera intenzionalità agli altri (esperimento di Heider e Simmel, 1944)
- Funzione “sociale” (adattiva) del libero arbitrio
- Concezione retributiva della giustizia: frutto di meccanismi cerebrali filogeneticamente antichi, funzionali al mantenimento della stabilità sociale




Rapporto neuroscienze-diritto (1)

- Cambiamento nel diritto ad opera delle neuroscienze?
- Funzionalità "sociale" del libero arbitrio
- Errore psico-legale fondamentale (Morse, 2004): l'aver compreso i meccanismi alla base di un certo comportamento non può valere come giustificazione di quello stesso comportamento sul piano giuridico




Rapporto neuroscienze-diritto (2)

- Neuroscienze utili a fornire una comprensione più “scientifica” dell’agire umano
- La comprensione delle cause neurali del comportamento umano può essere rilevante nel riconoscimento della responsabilità penale a patto che queste cause incidano sulla capacità di intendere e di volere (es. patologie o situazioni particolari indipendenti dalla volontà individuale che limitano la capacità di intendere e di volere)




Corte Cost., sent. 364/88

“Basilari norme costituzionali relative alla materia penale, mentre tendono a garantire al cittadino, ed in genere ai c.d. destinatari delle norme penali, la sicurezza giuridica di non esser puniti ove vengano realizzati comportamenti penalmente irrilevanti, svelano la funzione d'orientamento culturale e di determinazione psicologica operata dalle leggi penali”.




Limiti della gnoseologia giudiziale

- Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: tutela dei diritti fondamentali e della libertà individuale
- Art. 188 c.p.p.: Libertà morale della persona nell'assunzione della prova
"1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti" (cfr. strumenti di lie-detection)




Gli scenari futuri

- Il dibattito nazionale e le applicazioni nel contesto forense
- Tradizione di psichiatria umanistica (e psicoanalisi) contro l'applicazione delle nuove acquisizioni delle neuroscienze nel contesto penale




Gli strumenti di lie detection

- Tecniche di neuroimaging
 - PET (isotopi radioattivi che si combina con elettroni e porta all'emissioni di raggi Gamma, misurati da sensori)
 - fMRI (risonanza di atomi di idrogeno)
 - Potenziali evocati cognitivi
 - Brain fingerprinting (BF) (ideato da Farwell, misura le manifestazioni fisiologiche presenti durante l'attività cerebrale, misurandole in maniera non invasiva attraverso la risposta elettroencefalica – onde P300)
 - IAT
 - VBM (Voxel-Based Morphometry: confronto tra concentrazioni di materia bianca a grigia basato su risonanza magnetica)
 - BEOS (Brain Electric Oscillations Signature Profiling)
- 


Insanity Defense Reform Act (1984)

“No expert witness testifying with respect to the mental state or condition of a defendant in a criminal case may state an opinion or inference as to whether the defendant did or did not have the mental state or condition constituting an element of the crime charged or of a defense thereto. Such ultimate issues are matters for the trier of fact alone”.



Cass. Pen. Sez. I, n. 8539/1996

“La nozione giuridica di infermità rilevante ai fini dell'esclusione della capacità di intendere o di volere deve essere ritenuta compiutamente integrata nell'ipotesi di accertata malattia di mente in senso medico-legale. Ne consegue che lo stato di mente tale da escludere o da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente essere dipendente da una causa patologica che, quantunque non inquadrabile nelle figure tipiche della nosografia psichiatrica, abbia alterato, sia pure temporaneamente i processi dell'intelligenza e della volontà”




Sez. Un. 25.01.05-08.03.05

“Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i ‘disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di ‘infermità’, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”.


Gup Catania, sent. 18 nov. 2008

“la malattia mentale può essere una disfunzione che si manifesta come una disarmonia dell'apparato psichico connessa al prevalere della realtà inconscia sul mondo reale e che può essere indipendente da cause organiche. Ne deriva che anche le psicopatie, le nevrosi, i disturbi dell'affettività possono produrre infermità tali da generare uno stato di incapacità di intendere e volere”



La capacità di intendere

- L'empatia e la comprensione della sofferenza altrui (neuroni specchio)
- Pensiero morale (capacità di discriminare il bene e il male)
- Ragionamento controfattuale (corteccia prefrontale, regione orbitofrontale)



La capacità di volere

- Capacità di inibire il comportamento impulsivo (soppressione della risposta motoria già iniziata ad opera della corteccia frontale inferiore); patologie del controllo del comportamento
 - Test del poliziotto con la pistola a fianco

